



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 22 Marzo 2023

RESOCONTO RIUNIONE INDENNITA' SPECIALISTI siamo arrivati al termine delle trattative

Collegli specialisti, oggi si è tenuto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica l'ennesimo incontro relativo agli incrementi delle indennità del personale specialista ed alla istituzione della cosiddetta "indennità di trascinamento".

In merito all'ultima bozza in discussione (allegata), il CONAPO ha chiesto le seguenti modifiche:

A) SULLA PARTE NORMATIVA

1) ART 3 - INDENNITÀ DELLE SPECIALITÀ AERONAVIGANTI (aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione).

I commi 1, 2 e 3, relativi agli arretrati di piloti, specialisti di aeromobile ed elisoccorritori per gli anni 2019 e 2020 prevedono che vengano erogati mediante un **"elemento retributivo accessorio una tantum"**.

Per il CONAPO, chiamare un arretrato "una tantum" ed "accessorio" invece della indennità specialistica percepita può comportare il serio rischio di far perdere, per quei 2 anni e su quegli arretrati, i benefici previdenziali e fiscali a tale personale. Il CONAPO ha quindi chiesto di sostituire l'emolumento accessorio una tantum con l'incremento della indennità specialistica. La richiesta CONAPO è stata accolta!

2) ART. 3, COMMI 6 E 8 - INDENNITÀ DEL PERSONALE ELISOCORRITORE

Il CONAPO ha contestato che l' indennità di tale personale venga chiamata **"indennità di elisoccorso"** quindi in modo diverso dagli altri Corpi, con il serio rischio che poi, una volta in pensione, l'INPS non ne riconosca appieno la pensionabilità speciale come indennità di volo ma solo come le più sfavorevoli indennità accessorie. La richiesta CONAPO è stata accolta! Nel nuovo testo dell'accordo, l'indennità dovrebbe chiamarsi **"indennità di volo per elisoccorso"** sgomberando ogni dubbio sul trattamento fiscale agevolato e sulla pensionabilità.

3) ART. 3, COMMA 13 (indennità soppresse e sostituite dall'accordo in discussione)

Nella bozza allegata viene genericamente scritto che le nuove indennità sostituiscono **TUTTE** le specifiche indennità del previgente quadro normativo. Così facendo, il CONAPO teme che possa accadere che alcuni dirigenti "solerti" si spingano ingiustamente ad una interpretazione che vada a ricomprendere proprio TUTTE le indennità, comprese quelle accessorie del contratto di lavoro e comprese quelle notturne, festive e superfestive. Il CONAPO, per evitare fraintendimenti, ha chiesto di elencare in modo preciso le indennità sostituite e che sia chiarito che sono solamente quelle specialistiche previgenti.

La richiesta CONAPO è stata accolta!

4) ART. 4 - INDENNITÀ DELLE SPECIALITÀ NAUTICHE E SUBACQUEE (navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)

Il CONAPO ha sollevato quanto già detto per il personale aeronavigante al punto 1). L'arretrato 2019 e 2020 non può essere corrisposto sotto la forma di *"accessorio una tantum"* ma deve essere, anche qui, un incremento della indennità di specializzazione a garanzia di pensionabilità e fiscalità agevolata. La richiesta CONAPO è stata accolta!

5) ART 5 - DESTINAZIONE DELLE ECONOMIE E DEI RISPARMI DI GESTIONE

Rispetto alla bozza precedente abbiamo visto fare 1000 passi indietro!

Nella bozza precedente, infatti, era previsto che i fondi non utilizzati ed i risparmi di gestione generati dal personale specialista dovevano essere reimpiegati per incrementi retributivi del medesimo personale specialista.

Nell'ultima bozza (qui allegata), invece, all'art. 5 è previsto che i fondi non utilizzati ed i risparmi di gestione generati dal personale specialista vengono destinati **IN VIA PRIORITARIA A TUTTO il personale del Corpo nazionale** (che quindi ricomprende addirittura anche il tutto il personale dei ruoli NON operativi) con una *"residuale"* generico riferimento di attenzione *"ANCHE"* (ma non solo) al personale specialista. Il CONAPO ha evidenziato e ricordato che la legge vincola quelle risorse al solo personale specialista e che quel testo appare in violazione di legge e ne ha chiesto la modifica.

La richiesta CONAPO di modifica **NON** è stata accolta, anche se, sul finale di riunione, la delegazione di parte pubblica si è impegnata a fare una riflessione in merito coordinandosi con il Ministero dell'economia. **Il CONAPO vigilerà e vi terrà aggiornati!**

6) ART. 6 - RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DELLE INDENNITÀ SPECIALISTICHE (c.d. "TRASCINAMENTO")

Anche qui rispetto alle bozze precedenti abbiamo visto fare retromarcia !

Nelle bozze precedenti, al comma 3 dell'art. 6, era previsto il diritto all'indennità di **trascinamento**, oltre ai casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, anche in TUTTI i casi di "decadenza del brevetto o della licenza o del titolo abilitativo allo svolgimento delle attività di specializzazione" per qualsiasi motivazione.

Nell'ultima bozza, invece, è previsto il diritto all'indennità di **trascinamento**, oltre ai casi di assenza per infermità dipendente da causa di servizio, ai soli casi di "decadenza per revoca dell'abilitazione per inidoneità psicofisica" e non quindi in tutti i casi di decadenza, escludendo quindi la decadenza ad esempio per "chiusura di nuclei" o revoca della specializzazione autorizzata dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal DPR n.64/2012. **Per il CONAPO tutto ciò appare limitativo non solo nei confronti degli altri Corpi dello Stato ma anche di quanto prevede l'art. 17 bis del D.lgs n. 97/2017 che, nel testo di legge, prevede questa tutela per il personale in tutti i casi di decadenza dal brevetto (senza retribuzioni).** Una norma contrattuale, a parere del CONAPO, non può essere peggiorativa o limitativa rispetto a una legge. **Il CONAPO ne ha chiesto la modifica ma purtroppo, non è stata accolta !**

7) NORMA DI SALVAGUARDIA RISORSE PER IL PERSONALE CHE SVOLGE SERVIZIO ANTINCENDI LAGUNARE

Nonostante l'art. 20 del D.L. n. 76/2020 prevede un preciso stanziamento (1.841.920 euro a regime) "per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi"

lagunare” nella bozza allegata non si fa nessuna menzione di tale personale. **Il CONAPO ha chiesto espressamente di considerare e riconoscere ai colleghi che svolgono servizio antincendi lagunare quanto gli spetta per legge. La richiesta CONAPO è stata accolta!**

Tuttavia, non essendo tale personale riconosciuto specialista, la distribuzione dei fondi a loro spettanti verrà trattata nella contrattazione di secondo livello inserendo un preciso rimando al secondo livello nel testo dell’accordo.

B) SULLA PARTE ECONOMICA

Riguardo le tabelle degli incrementi al personale specialista il CONAPO ha ribadito di non essere assolutamente d’accordo sul metodo adottato.

A parere del CONAPO, l’indennità che si incrementa con il progredire della carriera deve essere quella principale legata al brevetto mentre se ci deve essere una indennità di importo fisso, appare più corretto che sia quella di impiego legata alla presenza e allo svolgimento della analoga funzione. Ciò garantirebbe meglio il personale specialista sia in termini di mantenimento delle indennità che in termini di pensionabilità.

Inoltre il rapporto percentuale tra l’ indennità principale di brevetto e l’indennità di impiego (quella legata alla presenza “mensile”) varia in modo disomogeneo sia tra le diverse specializzazioni con danno maggiore per il personale nautico e sommozzatore che in caso di assenza dal servizio si vedrebbe perdere una parte più cospicua di indennità.

Nella bozza allegata il rapporto tra le indennità è il seguente:

a) **PILOTI DI AEROMOBILE**

76% Ind. AERONAVIGAZIONE – 24% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO

b) **SPECIALISTI DI AEROMOBILE**

77% Ind. VOLO – 23% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO

c) **ELISOCCORRITORI**

75% Ind. VOLO PER ELISOCCORSO – 25% Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO

d) **SOMMOZZATORI**

60% Ind. IMMERSIONE – **40%** Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO

e) **NAUTICI**

42% Ind. NAVIGAZIONE – **58%** Ind. OPERATIVA DI SOCC. PUBBLICO

Nel caso del **personale nautico addirittura**, l’indennità legata alla presenza supera di importo quella legata al brevetto determinando un irragionevole squilibrio a danno del personale nautico. Squilibrio pesante è anche a danno del personale sommozzatore.

Il CONAPO ha chiesto di rivedere le percentuali delle indennità del personale sommozzatore e nautico, al 75% e 25% come avviene per il personale aeronavigante, per avere medesime garanzie e diminuire la perdita delle indennità in caso in caso di assenza per malattia, **ma la richiesta CONAPO non è stata accolta !**

Sempre per quanto riguarda il personale nautico, già nei precedenti incontri il **CONAPO aveva più volte fatto notare che nel contratto delle forze di polizia il direttore di macchina è economicamente equiparato al comandante di unità navale** per le indennità; pertanto, il **CONAPO aveva chiesto di livellare al rialzo le indennità del medesimo personale. Purtroppo, anziché livellarle al livello più alto del comandante, sono state livellate al livello più basso** trovando la nostra contrarietà. La richiesta CONAPO di prevederle in questo accordo di primo livello non è stata accolta **ma vi è un espresso rinvio a discuterle nella contrattazione di secondo livello** ove, oltre al **comandante di unità navale e al direttore di macchina, sarà inserito anche il direttore di immersione.**

Riguardo il personale **pilota e specialista di aeromobile**, il **CONAPO ha nuovamente evidenziato che se applicassimo solamente i fondi derivanti dall' art. 15, comma 5, del D.Lgs n. 177/2016** (700 mila euro derivanti dalla soppressione del Corpo forestale dello Stato) **si avrebbero incrementi maggiori di quelli previsti dalla bozza allegata.** Non si comprende come sia possibile che con le ulteriori 2 leggi di finanziamento (un milione e duecentomila euro stanziati con il D.lgs n. 127/2018 e tre milioni e ottocentomila euro stanziati con il D.L. n. 76/2020) il personale pilota e specialista di aeromobile vada a percepire meno che con il solo finanziamento di derivazione dal corpo forestale ?

Nonostante quanto sollevato **solo dal CONAPO, l'Amministrazione ha dichiarato che le tabelle non verranno modificate e che eventuali maggiorazioni delle indennità potranno avvenire con la contrattazione di secondo livello.**

In conclusione di riunione, **il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiesto ai sindacati di dichiarare la propria volontà di procedere o meno alla firma dell'accordo con le nuove modifiche.**

TRE SIGLE SINDACALI si sono dichiarate pronte alla firma, mentre il **CONAPO** e altri due sindacati non hanno dato l'assenso immediato alla firma riservandosi.

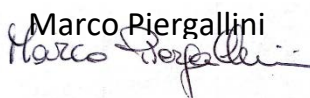
ATTENZIONE COLLEGHI, le tre sigle che si sono dichiarate favorevoli alla firma, **raggiungono e superano il quorum (50%+1) per l'approvazione**, pertanto non vi saranno ulteriori modifiche e la prossima riunione sarà per firmare l'accordo.

Nei prossimi giorni verrà inviato il testo definitivo da sottoporre alla firma che prontamente il CONAPO sottoporrà alla valutazione del personale specialista iscritto.

Ricordiamo ai colleghi che il testo che sarà firmato, verrà recepito sotto forma di Decreto del Presidente della Repubblica e il personale interessato se lo porterà sino alla pensione (e nella pensione) , nel bene e nel male.

VI TERREMO INFORMATI.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini




IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ART. 135 E SS. DEL D.LGS. N. 217/2005, RELATIVO ALL'ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE INDENNITA' SPETTANTI AL PERSONALE DEI RUOLI NON DIRETTIVI E NON DIRIGENTI CHE ESPLETA FUNZIONI SPECIALISTICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CON QUELLO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 138 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente **accordo** disciplina il sistema delle indennità spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all'articolo 29 del suddetto decreto legislativo, volto a valorizzare l'impiego operativo, la continuità del servizio, la qualificazione e l'esperienza specifica acquisita, nonché la previsione di benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo comunque denominato abilitativo allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, ai sensi degli articoli 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e 20, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120.

2. **Le disposizioni normative ed economiche relative alla** disciplina del sistema delle indennità, **di cui agli articoli 3 e 4**, spettanti al personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco **entrano** in vigore il 1° gennaio 2023 e l'attribuzione delle relative nuove misure decorrono dalla medesima data. **Restano ferme le diverse decorrenze previste dal presente accordo.**

Art. 2
Indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli delle specialità aeronaviganti e ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori, titolare di specifico brevetto e/o abilitazione in corso di validità e assegnato presso strutture o sedi centrali e territoriali con competenze specialistiche, sono riconosciute indennità mensili per lo svolgimento delle particolari suddette funzioni di volo, navigazione e immersione necessarie ad assicurare la presenza in servizio, la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. Le **indennità** di cui agli articoli 3 e 4 del presente **accordo** sono corrisposte per dodici mensilità quali emolumenti accessori secondo le vigenti procedure di erogazione.
3. **A decorrere dal 1° gennaio 2023** sono disapplicate, limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le previsioni contrattuali e negoziali che istituiscono e regolano analoghi compensi per il suddetto personale e, in particolare, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, l'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende del 5 aprile 1996, l'articolo 45, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, l'articolo 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo del 26 maggio 2004.
4. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 38, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3

Indennità delle specialità aeronaviganti

(aeronavigazione, volo, elisoccorso, operativa di soccorso pubblico aereo, istruzione)

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, **è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un elemento retributivo accessorio una tantum nella misura mensile di 90,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:**

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile		
pilota di aeromobile vigile del fuoco	682,15	716,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	739,85	777,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	745,52	782,95
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	745,52	782,95
pilota di aeromobile capo squadra	786,35	826,00
pilota di aeromobile capo squadra esperto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto	834,84	876,94
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	834,84	876,94
pilota di aeromobile ispettore	841,09	883,50
pilota di aeromobile ispettore esperto	851,08	894,00
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	884,19	928,78
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	884,19	928,78

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, **è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un elemento retributivo accessorio una tantum nella misura mensile di 75,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:**

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile		
specialista di aeromobile vigile del fuoco	586,03	615,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	631,93	663,66
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	632,99	664,77
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	632,99	664,77
specialista di aeromobile capo squadra	673,54	707,50
specialista di aeromobile capo squadra esperto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto	702,10	737,50
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	702,10	737,50
specialista di aeromobile ispettore	718,76	755,00
specialista di aeromobile ispettore esperto	731,13	768,00
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	741,61	779,01
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	741,61	779,01

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori che, secondo le disposizioni

vigenti fino al 31 dicembre 2022 per l'attribuzione delle indennità specialistiche al personale aeronavigante, abbia maturato il diritto alla specifica indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, **è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un elemento retributivo accessorio una tantum nella misura mensile di 190,00 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022 l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:**

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori		
elisoccorritore vigile del fuoco	403,81	540,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	437,46	585,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	439,70	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	439,70	588,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	439,70	588,00
elisoccorritore capo squadra	468,12	626,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto	490,55	656,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,55	656,00
elisoccorritore ispettore	501,02	670,00
elisoccorritore ispettore esperto	515,98	690,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	522,11	698,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	522,11	698,20

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei piloti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo **per il mantenimento dell'abilitazione** nel semestre prevista nei manuali di

specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di aeronavigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di aeronavigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	666,40
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile capo squadra	666,40
pilota di aeromobile capo squadra esperto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto	666,40
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto	666,40
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	666,40
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	666,40

5. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli specialisti di aeromobile, che abbia svolto l'attività minima di volo **per il mantenimento dell'abilitazione** nel semestre prevista nei manuali

di specialità, è attribuita a decorrere dal 1° gennaio 2023 una indennità di volo nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di volo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	565,45
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile capo squadra	565,45
specialista di aeromobile capo squadra esperto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto	565,45
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto	565,45
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	565,45
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	565,45

6. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo degli elisoccorritori, che abbia svolto l'attività minima di volo **per il mantenimento dell'abilitazione** nel semestre prevista nei manuali di specialità, è

attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di elisoccorso nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di elisoccorso Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	490,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore capo squadra	490,00
elisoccorritore capo squadra esperto	490,00
elisoccorritore capo reparto	490,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore	490,00
elisoccorritore ispettore esperto	490,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore	490,00
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	490,00

7. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento dell'attività di volo in misura inferiore a quella prevista ai commi 4, 5 e 6, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

8. In favore del personale di cui ai commi 4, 5 e 6, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al

comma 11, e che abbia svolto nell'anno l'attività minima di volo prevista nei manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico aereo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	50,00
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	110,60
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	116,55
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	116,55
pilota di aeromobile capo squadra	159,60
pilota di aeromobile capo squadra esperto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto	210,54
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	210,54
pilota di aeromobile ispettore	217,10
pilota di aeromobile ispettore esperto	227,60
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	262,38
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	262,38

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli specialisti di aeromobile	
specialista di aeromobile vigile del fuoco	50,00
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto	98,21
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	99,32
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	99,32
specialista di aeromobile capo squadra	142,05
specialista di aeromobile capo squadra esperto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto	172,05
specialista di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	172,05
specialista di aeromobile ispettore	189,55
specialista di aeromobile ispettore esperto	202,55
specialista di aeromobile ispettore esperto con scatto convenzionale	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore	213,56
specialista di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	213,56

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico aereo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo degli elisoccorritori	
elisoccorritore vigile del fuoco	50,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto	95,00
elisoccorritore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore	98,00
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	98,00
elisoccorritore capo squadra	136,00
elisoccorritore capo squadra esperto	166,00
elisoccorritore capo reparto	166,00
elisoccorritore capo reparto esperto con scatto convenzionale	166,00
elisoccorritore ispettore	180,00
elisoccorritore ispettore esperto	200,00
elisoccorritore ispettore esperto con scatto convenzionale	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore	208,20
elisoccorritore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	208,20

9. In favore del personale di cui al comma 4, in possesso dell'abilitazione di Istruttore di volo, che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio), salvo quanto previsto al comma 11 e che abbia svolto l'attività istruzionale minima di dodici ore di volo per semestre solare, è attribuita, a decorrere dal 1 gennaio 2023, ferma restando la non cumulabilità con altri compensi previsti per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alle specialità, una indennità istruzionale nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità istruzionale Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei piloti di aeromobile	
pilota di aeromobile vigile del fuoco	65,64
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto	145,20
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore	153,01
pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	153,01
pilota di aeromobile capo squadra	209,53
pilota di aeromobile capo squadra esperto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto	276,41
pilota di aeromobile capo reparto esperto con scatto convenzionale	276,41
pilota di aeromobile ispettore	285,02
pilota di aeromobile ispettore esperto	298,81
pilota di aeromobile ispettore esperto con-scatto convenzionale	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore	344,47
pilota di aeromobile ispettore coordinatore con scatto convenzionale	344,47

10. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di volo di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

11. Le indennità di cui ai commi 8 e 9 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente **accordo**;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario e **per riposo compensativo**;
- b) nei casi di attività di volo svolta per soccorso pubblico aereo **in almeno uno dei** giorni di **effettiva** presenza.

12. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire, in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica**, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, **compresi** i casi in cui il capo equipaggio possieda qualifica inferiore al copilota e quest'ultimo non sia in possesso di analoga abilitazione aeronautica.

13. Le indennità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, **tutte** le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 4**Indennità delle specialità nautiche e subacquee****(navigazione, immersione, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo)**

1. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, **è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un elemento retributivo accessorio una tantum nella misura mensile di 45,37 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:**

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta		
nautico di coperta vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di coperta capo squadra	219,28	269,00
nautico di coperta capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto	228,82	280,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di coperta ispettore	233,90	287,00
nautico di coperta ispettore esperto	243,27	298,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina		
nautico di macchina vigile del fuoco	185,05	227,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	186,68	229,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	188,57	231,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	188,57	231,32
nautico di macchina capo squadra	219,28	269,00
nautico di macchina capo squadra esperto	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto	228,82	280,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	228,82	280,70
nautico di macchina ispettore	233,90	287,00
nautico di macchina ispettore esperto	243,27	298,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	245,72	301,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	245,72	301,50

2. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori che, in base alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2022, abbia maturato il diritto alla corresponsione della specifica previgente indennità per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico specialistico, **è attribuito per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un elemento retributivo accessorio *una tantum* nella misura mensile di 62,68 euro ed è corrisposta per gli anni 2021 e 2022, con conguaglio degli importi già percepiti, l'indennità medesima nei valori mensili di cui alla seguente tabella:**

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2021 (euro)	Indennità per attività di soccorso tecnico specialistico Importo mensile lordo dal 1° gennaio 2022 (euro)
Ruolo dei sommozzatori		
sommozzatore vigile del fuoco	329,15	369,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	387,23	435,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	388,62	436,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	388,62	436,66
sommozzatore capo squadra	430,72	498,00
sommozzatore capo squadra esperto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto	458,30	529,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	458,30	529,89
sommozzatore ispettore	476,55	551,00
sommozzatore ispettore esperto	486,07	562,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore	492,26	569,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	492,26	569,16

3. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente ai ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina che abbia svolto nel semestre l'attività minima **di navigazione per il mantenimento dell'abilitazione** prevista dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di navigazione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta capo squadra	131,00
nautico di coperta capo squadra esperto	131,00
nautico di coperta capo reparto	131,00
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore	131,00
nautico di coperta ispettore esperto	131,00
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore	131,00
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di navigazione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	131,00
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina capo squadra	131,00
nautico di macchina capo squadra esperto	131,00
nautico di macchina capo reparto	131,00
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore	131,00
nautico di macchina ispettore esperto	131,00
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore	131,00
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	131,00

4. Al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche, appartenente al ruolo dei sommozzatori, che abbia svolto l'attività minima di immersione **per il mantenimento dell'abilitazione** prevista nei manuali di specialità, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità di immersione nei valori mensili di cui alla seguente tabella:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità di immersione Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto	330,00
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	330,00
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore capo squadra	330,00
sommozzatore capo squadra esperto	330,00
sommozzatore capo reparto	330,00
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore	330,00
sommozzatore ispettore esperto	330,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore	330,00
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	330,00

5. Qualora, a conclusione del semestre, risulti lo svolgimento di un numero effettivo di ore di navigazione o immersione inferiore all'attività minima di cui ai commi 3 e 4, le indennità ivi previste sono recuperate a decorrere dal semestre successivo anche mediante compensazione con il medesimo o con altro emolumento accessorio di natura eventuale.

6. In favore del personale di cui ai commi 3 e 4 che abbia assicurato la presenza in servizio di almeno 3 turni di 12 ore nel mese (o equivalente presenza in servizio in caso di orario di lavoro differenziato), salvo quanto previsto al comma 8 e che abbia svolto nel semestre l'ulteriore attività di navigazione o di immersione qualora prevista, rispettivamente, nella normativa di settore o nei

manuali di specialità ai fini del mantenimento dell'idoneità all'impiego operativo, è attribuita a decorrere dal 1 gennaio 2023 una indennità mensile operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo nei valori di cui alle seguenti tabelle:

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di coperta	
nautico di coperta vigile del fuoco	96,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di coperta vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32
nautico di coperta capo squadra	138,00
nautico di coperta capo squadra esperto	149,70
nautico di coperta capo reparto	149,70
nautico di coperta capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di coperta ispettore	156,00
nautico di coperta ispettore esperto	167,50
nautico di coperta ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore	170,50
nautico di coperta ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico nautico Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei nautici di macchina	
nautico di macchina vigile del fuoco	96,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto	98,00
nautico di macchina vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore	100,32
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	100,32
nautico di macchina capo squadra	138,00
nautico di macchina capo squadra esperto	149,70
nautico di macchina capo reparto	149,70
nautico di macchina capo reparto esperto con scatto convenzionale	149,70
nautico di macchina ispettore	156,00
nautico di macchina ispettore esperto	167,50
nautico di macchina ispettore esperto con scatto convenzionale	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore	170,50
nautico di macchina ispettore coordinatore con scatto convenzionale	170,50

Qualifiche dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche	Indennità operativa di soccorso pubblico subacqueo Importo mensile lordo dal 1 gennaio 2023 (euro)
Ruolo dei sommozzatori	
sommozzatore vigile del fuoco	39,84
sommozzatore vigile del fuoco esperto	105,10
sommozzatore vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore	106,66
sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale	106,66
sommozzatore capo squadra	168,00
sommozzatore capo squadra esperto	199,89
sommozzatore capo reparto	199,89
sommozzatore capo reparto esperto con scatto convenzionale	199,89
sommozzatore ispettore	221,00
sommozzatore ispettore esperto	232,00
sommozzatore ispettore esperto con scatto convenzionale	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore	239,16
sommozzatore ispettore coordinatore con scatto convenzionale	239,16

7. La disponibilità all'impiego operativo professionalizzato, necessario ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, è considerata equivalente all'effettivo svolgimento delle funzioni specialistiche. Qualora non sia raggiunta l'attività minima di navigazione o di immersione di cui ai commi 3, 4 e 6 per motivi non imputabili al dipendente, le indennità ivi previste sono attribuite previa dichiarazione del dirigente responsabile della sede di servizio.

8. Le indennità di cui al comma 6 non sono attribuite laddove, per frazioni di mese pari o superiori a quindici di giorni (o equivalente numero di turni), ricorrano le seguenti fattispecie:

a) fruizione di congedi straordinari e aspettative ai sensi della normativa vigente;

- b) assenza dal servizio per infermità e inidoneità all'esercizio delle funzioni specialistiche, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente **accordo**;
- c) sospensione del brevetto e/o dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività specialistica;
- d) fruizione di permessi e distacchi sindacali.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano:

- a) in caso di assenze per congedo ordinario **o di riposo compensativo**;
- b) nei casi di attività di navigazione o di immersione svolta per soccorso pubblico **in almeno uno dei giorni di effettiva presenza**.

9. I successivi accordi integrativi nazionali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5 certificate dai competenti organi di controllo, possono definire in funzione del grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, l'attribuzione di incentivi al predetto personale anche tenendo conto dell'attività specialistica**, con particolare riferimento alle funzioni di gestione operativa e tecnica del settore di appartenenza, ai collaudi, all'attività istruzionale, **compresa la valorizzazione della funzione di comandante dell'unità navale nonché di direttore di macchina**.

10. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sostituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le specifiche indennità spettanti per l'espletamento delle attività di soccorso tecnico-specialistico previste dal previgente quadro normativo.

Art. 5

Destinazione delle economie e dei risparmi di gestione

1. **Le economie e i risparmi di gestione che annualmente si determinano a seguito dell'ordinaria corresponsione al personale specialista delle indennità di cui all'articolo 2, sono destinati, con ricorso ad accordi integrativi nazionali, all'incentivazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche tenendo conto delle specialità di cui al presente accordo.**

Art. 6

Salvaguardia delle indennità specialistiche

1. Ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, per i casi di indisponibilità dal servizio per infermità temporanea, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, al personale di cui all'articolo 2 del presente **accordo** è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura **delle indennità specialistiche precedentemente godute**, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è corrisposto mensilmente quale emolumento accessorio secondo le vigenti procedure di erogazione.

3. Ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente, verificatasi a decorrere dal 1 gennaio 2023 e riconosciuta dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza **per revoca dell'abilitazione per inidoneità psicofisica** allo svolgimento delle attività di soccorso tecnico specialistico, verificatasi dalla suddetta data, da cui consegue la restituzione ai ruoli ordinari del personale tecnico-operativo ovvero il transito nei ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale di cui all'articolo 2 del presente **accordo** è attribuita un'indennità il cui valore economico è pari a un ventesimo della misura **delle indennità specialistiche precedentemente godute**, moltiplicato per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino a un massimo di venti anni.
4. Il beneficio di cui al comma 3 è corrisposto quale emolumento fondamentale, rapportato a tredici mensilità, a titolo di assegno personale non riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
5. Nel corso del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, i benefici di cui al comma 1 possono essere anticipati al personale laddove risulti presumibile, sulla base del parere formulato dal dirigente responsabile della competente sede di servizio, che l'indisponibilità sia conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali, salva rivalsa in caso di accertamento negativo. Il beneficio è sempre anticipato nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
6. Ai fini della quantificazione dei benefici di cui ai commi 1 e 3, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si considerano mesi interi, da calcolarsi in dodicesimi di anno.
7. Nei casi di cui al comma 1, laddove l'indisponibilità temporanea dal servizio derivi da infermità precedentemente riconosciuta dipendente da causa di servizio, le indennità di cui all'articolo 2 sono mantenute per i primi dodici mesi, ferma restando l'eventuale successiva attribuzione del beneficio di cui al medesimo comma 1.
8. Al personale di cui all'articolo 2 del presente **accordo** che si trovi alla data del 1 gennaio 2023 in condizione di indisponibilità dal servizio per infermità permanente e per il quale non risultino ancora avviati i procedimenti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, compete il beneficio di cui al comma 7, ferma restando la successiva attribuzione del beneficio di cui al comma 3, a condizione che in base alla disciplina vigente fino alla suddetta data risulti beneficiario nel **periodo dall'anno 2019 all'anno 2022** di indennità specialistica per lo svolgimento di compiti necessari ad assicurare la gestione e l'operatività del settore di appartenenza, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

....